

Appendice 8

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione del 1° gennaio 2019

Accordo valido dal 1° gennaio 2023

Berna, Olten, Zurigo, dicembre 2022

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suis-setec)

Il presidente Il direttore

Daniel Huser Christoph Schaer

Sindacato Unia

La presidente membro del CD

Vania Alleva Bruna Campanello

Sindacato SYNA

La vicepresidente La responsabile del ramo

Johann Tscherrig Susanna Sabbadini

Le parti contraenti, conformemente alle disposizioni della CCL, stabiliscono quanto segue:

1. Art. 25 Durata del lavoro

In virtù dell'art. 25.2 CCL, per il 2023 le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2080 ore.

2. Aumento salariale

Tutte le imprese che aderiscono al CCL, concedono a tutti i dipendenti assoggettati al CCL, con giorno di riferimento 01.01.2023, un aumento salariale generale di CHF 100.00 al mese. Inoltre, l'1% del salario totale AVS dei dipendenti assoggettati al CCL Servizi per l'edilizia per il 2022 (data di riferimento 31.12.2022) sarà utilizzato per gli adeguamenti salariali individuali a partire dal 01.01.2023. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui sopra, gli adeguamenti delle scale salariali minime sono considerati come un aumento salariale.

Questo non si applica ai dipendenti assunti dal 01.10.2022. Gli aumenti salariali concessi dal 01.10.2022 saranno conteggiati ai fini del calcolo.

Questo non si applica alle società di pianificazione in tutta la Svizzera e a tutte le società nei cantoni di GE, VD e VS.

3. Art. 39 Salari minimi

I salari minimi 2023 rimangono invariati rispetto al 2022. Conformemente all'art. 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile

Installatore 1

Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	4'100.00	23.66
il 3° anno dopo l'apprendistato	4'400.00	25.39
il 5° anno dopo l'apprendistato	4'900.00	28.27
il 7° anno dopo l'apprendistato	5'100.00	29.43

Installatore 2

Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo o dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93
il 2° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50
il 3° anno dopo l'apprendistato	4'100.00	23.66
il 4° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81

Installatore 3

Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno di assunzione	3'700.00	21.35
il 2° anno di assunzione	3'750.00	21.64
il 3° anno di assunzione	3'800.00	21.93
il 4° anno di assunzione	4'000.00	23.08

Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, rispettivamente alla CP, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell'art. 10.2 lett. l) CCL, rispettivamente art. 11.4 lett. h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell'integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN.

4. Art. 44 Rimborso spese per lavoro fuori sede

Ai sensi dell'art 44.1 e 2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno dista oltre 10 km (un tragitto) dalla sede dell'azienda / luogo di assunzione.

In base all'art. 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a CHF 15.00 al giorno.

5. Art. 45 Rimborso spese per l'uso di un veicolo privato

In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF 0.70/km.

6. Art. 20.3 Contributo alle spese di applicazione, contributo per il perfezionamento professionale

I contributi e le prestazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non organizzati devono essere trattati allo stesso modo di quelli dei datori di lavoro e dei lavoratori organizzati.

a) Contributi dei dipendenti

Tutti i dipendenti sottoposti al CCL versano un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 e un contributo per il perfezionamento professionale di CHF 5.00, per un totale di CHF 25.00 al mese. La deduzione viene fatta mensilmente, direttamente dal salario del dipendente e deve figurare chiaramente sul conteggio del salario.

b) Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro sottoposti al CCL versano a loro volta, per ogni dipendente assoggettato, un contributo alle spese d'applicazione di CHF 20.00 e un contributo per il perfezionamento professionale di CHF 5.00, per un totale di CHF 25.00 al mese. Oltre al contributo alle spese d'applicazione, i datori di lavoro versano un contributo base forfetario di CHF 240.00 l'anno o CHF 20.00 al mese. La frazione di un mese viene calcolata come un mese intero. Questi contributi, così come quelli pagati dai dipendenti, vanno versati periodicamente secondo il conteggio dell'ufficio della CPN.